COSTITUZIONE DI UN ENTE FINANZIARIO DEI CONSORZI AGRARI

Art. 2

Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente e' costituito:

a) da un contribuito dello Stato di L. 6.000.000 annui per 30 anni. Tale contributo potra' essere scontato;

b) dalle quote di partecipazione delle istituzioni partecipanti.

Versione in vigore dal 20 luglio 1932, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari
Estremi	Legge 30 maggio 1932, n. 752
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-un-ente-finanziario-dei-consorzi-agrari/art-2-patrimonio-dell-ente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it